



Allegato “B” al n. 9121/4736 di rep.

STATUTO

dell'Associazione

"SVS DONNA AIUTA DONNA - ONLUS"

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita un'Associazione retta dal D.Lgs. 460/97 denominata

"SVS DONNA AIUTA DONNA - ONLUS", che avrà l'obbligo di utilizzare l'acronimo
ONLUS in ogni rapporto con i terzi.

SEDE

Art.2) L'Associazione ha sede in Milano, via della Commenda N.12.

Potranno essere istituite altrove sedi secondarie e sezioni distaccate sul territorio italiano.

DURATA

Art.3) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

Art.4) L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si propone di assistere e tutelare le vittime , adulti e minori, di maltrattamenti, violenze sessuali e minacce persecutorie attraverso:

- la creazione di un centro che accolga e sostenga dal punto di vista psico-sociale le vittime di maltrattamenti, violenze sessuali e minacce persecutorie;
- la prestazione alle medesime di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale gratuita svolta da professionisti iscritti agli albi;
- la formazione, attraverso corsi di preparazione specifica, del personale destinato a svolgere la propria attività nell'Associazione
- la sensibilizzazione in servizi e strutture che si occupano di vittime di violenza sessuale, domestica, maltrattamenti e atti persecutori sulle procedure idonee per affrontare questi casi;
- la promozione di ricerche conoscitive e raccolte dati anche statistici e la loro divulgazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica al fenomeno dei maltrattamenti, delle violenze sessuali e delle minacce persecutorie, anche tramite l'organizzazione di convegni e seminari dedicati; ed in generale l'assunzione di tutte le iniziative utili per il perseguimento degli scopi suddetti e lo svolgimento di attività connesse, purchè in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'associazione ha comunque il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 comma 1 D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SVS DONNA AIUTA DONNA ONLUS

via della Commenda 12 20122 Milano - svsdad@libero.it - www.svsdad.it - +39 333 65 32 651
C.F. 97204420158 - IBAN IT21J0504801792000000034232

PATRIMONIO

Art.5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni e lasciti.

Art.6) I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote associative;
- da eventuali altri contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dal ricavato derivante da manifestazioni, raccolte fondi ed altre attività organizzate dall'Associazione.
- da contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

ASSOCIATI

Art.7) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente articolo 4 e che intendono sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Gli associati si obbligano al rispetto dello statuto e delle delibere degli organi associativi.

Art.8) Sono associati le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione presentino richiesta di ammissione al Consiglio direttivo, che deciderà a maggioranza di voti entro trenta giorni. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo respinga la richiesta, il candidato associato potrà appellarsi all'Assemblea degli associati.

Art.9) Gli associati hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

La qualità di associato non può essere temporanea e deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art.10) La qualità di associato si perde in caso di morte o di recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo e con efficacia dal giorno del ricevimento della stessa; si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata con lettera raccomandata all'interessato, che ha il diritto di appellarsi all'Assemblea degli associati.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

Art.11) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore Scientifico;
- il Direttore di gestione;
- il Revisore dei Conti che sarà nominato qualora si verifichino le condizioni che richiedano tale nomina.

Tutte le cariche saranno gratuite o saranno retribuite nel rispetto del comma 6 dell'art 10 del Decreto Legislativo 460/97.

ASSEMBLEA

Art.12) L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione; rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art.13) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.14) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso conterrà anche la data per la seconda convocazione.

Art.15) Sono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- le modifiche dello statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.
- la nomina del Revisore dei Conti qualora si verifichino le condizioni che richiedano tale nomina;
- qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo;
- l'approvazione di regolamenti interni.

Art.16) Ogni associato maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.



In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza o per delega.

Art.17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice-Presidente assistito da un segretario.

Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte, predispone i regolamenti interni e le convenzioni;

Sono altresì di competenza del Consiglio Direttivo:

- le delibere attinenti gli scopi statuari;
- la nomina del Presidente del Consiglio;
- la nomina del Vice Presidente del Consiglio;
- la nomina del Direttore Scientifico;
- la nomina del Direttore di Gestione.

Art.19) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente od in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza per lettera, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento. Il Consiglio è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art.20) Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente ad altri organi associativi e promuove e organizza l'attività sociale.

Il Consiglio predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio delibera sull'ammissione di nuovi associati.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dagli associati.



Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura di un segretario nominato per l'occasione e sottoscritto da questi e dal Presidente dell'adunanza.

REVISORE DEI CONTI

Art.21) Il revisore dei Conti può essere nominato dall'assemblea e deve essere nominato qualora il patrimonio dell'Associazione superi per due anni consecutivi il valore stabilito dalla legge vigente.

Il revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Art.22) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed in generale coordina i lavori dell'Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.

In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Art.23) Il Direttore scientifico è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Si fa carico della parte sanitaria e di assistenza alle vittime e coordina le attività degli avvocati, del personale sanitario, dei medici legali, degli psicologi, degli assistenti sociali ecc.

IL DIRETTORE DI GESTIONE

Art. 24) Il Direttore di gestione è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Cura la parte organizzativa e amministrativa dell'Associazione, oltre la comunicazione e il supporto a progetti e a statistiche delle performance prodotte nel corso delle attività.

ESERCIZI - BILANCIO - UTILI DI GESTIONE

Art. 25) L'esercizio sociale va dal 1° primo gennaio al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Entro 90 novanta giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello preventivo per il nuovo esercizio, all'assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, per la sua approvazione.

Art.26) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SVS DONNA AIUTA DONNA ONLUS

via della Commenda 12 20122 Milano - svsdad@libero.it - www.svsdad.it - +39 333 65 32 651
C.F. 97204420158 - IBAN IT21J0504801792000000034232



SCIoglimento

Art.27) In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto, su indicazione dell'assemblea e ad opera dei liquidatori a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.

RINVIO

Art.28) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia.

F.to: Maria Grazia Brambilla
Monica De Paoli